



DIVISIONE PASSEGGERI REGIONALE  
Risorse Umane Passeggeri Regionale Centro  
*il Responsabile*

Sig. GIULIANI Sandro

Via [REDACTED]  
[REDACTED]

Oggetto: Contestazione disciplinare.

Ad ogni effetto di legge e di contratto Le contestiamo quanto di seguito.

1. Ella il giorno 01 dicembre 2010 in servizio di scorta al tr. 22122 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 21,33 e diretto a Fiumicino Aeroporto - servizio previsto e comandato ad "Agente Solo"- invece di attendere alle Sue attività di assistenza alla clientela e di controlleria, nella tratta compresa tra Roma Tiburtina e Roma Trastevere, contravvenendo alla normativa vigente, si tratteneva in cabina di guida; il Professional Tutor Luigi De Vita, presente sul treno unitamente al Professional Istruttore Claudio Beronia ed al Professional Capo Impianto Scorta Regionale Roma Tiburtina Fabio Martino, per effettuare le scorte mirate al mantenimento delle competenze così come previsto dalla COCS n. 9/DT del 28/5/2007, effettuava servizio di controlleria e riscontrava la mancata effettuazione della stessa da parte Sua; poco dopo la partenza dalla stazione di Roma Trastevere, i suddetti Professional si portavano nella cabina di guida anteriore e La invitavano a svolgere il Suo servizio secondo quanto previsto dalle norme per il servizio ad agente solo; inoltre, nelle Stazioni di Roma Tuscolana, Roma Ostiense e Roma Trastevere Ella, sempre contravvenendo alla normativa vigente, restando all'interno della cabina di guida, ordinava la partenza al macchinista Barbagallo Giuseppe in turno di condotta. Le contestiamo, pertanto, di avere contravvenuto, con questi Suoi comportamenti, a quanto previsto dall'art. 91ter della PGOS, dall'art.9 dell'ISPAT, della DEIF n. 23 del 6/5/2010 e dalla Circ. Div. n. 1 del 13.10.2009;
2. Ella il giorno 09 dicembre 2010 in servizio di scorta sul tr. 22046 in partenza da Roma Tiburtina alle ore 11,33 e diretto a Fiumicino Aeroporto - servizio previsto e comandato ad "Agente Solo"-, nella Stazione di Roma Ostiense emetteva M40 con cui ordinava al macchinista Terenzio Di Clemente, in servizio di condotta, "di non ostacolare al capo treno la chiusura delle porte attraverso l'uso del dispositivo di chiusura più vicino alla sua postazione, in coerenza col disposto dell'art. 91 ter punto 10 A PGOS e di affacciarsi, dopo ogni chiusura effettuata, per ricevere il successivo ordine di partenza"; questo avveniva mentre Ella, ancora una volta contravvenendo alla normativa vigente, si trovava in cabina di guida; il macchinista Terenzio Di Clemente si rifiutava di accettare il Suo M 40 in quanto contrario alla normativa vigente e .Le chiedeva, di contro, di rispettare la procedura e di ordinare

Via di Villa Spada, 72 - 00138 Roma

Trenitalia S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato  
Società con socio unico soggetta alla direzione e coordinamento  
di Ferrovie dello Stato S.p.A.

Sede legale: Piazza della Croce Rossa, 1 - 00161 Roma  
Capitale Sociale: Euro 1.654.464.000,00  
Cod. Fisc. e P. Iva 05403151003 - R.E.A. 883047

la partenza secondo le regole; a quel punto Ella, senza avvertire la Sala Operativa Regionale (SOR), come invece avrebbe dovuto, richiedeva direttamente l'intervento della Polfer di Roma Ostiense; poiché nonostante l'intervento della Polfer Ella si rifiutava di volersi attenere a quanto disposto dalla normativa vigente, l'azienda, al fine di evitare ulteriori disagi ai clienti nonché ulteriori ripercussioni alla regolarità della circolazione Le ordinava di farsi sostituire; poiché Ella non ottemperava, l'azienda si vedeva costretta a sopprimere parzialmente il treno che, in ragione della disponibilità di materiale, veniva sostituito con un treno straordinario 22044 bis che consentiva la prosecuzione fino a Fiumicino Aeroporto; Ella, come da prassi, veniva richiamato in impianto fino al completamento della prestazione lavorativa e veniva sostituito dal Capotreno Genovese Salvatore. Il treno maturava 29 minuti di ritardo. Le contestiamo, pertanto, di avere contravvenuto, con questi Suoi comportamenti, a quanto previsto dall'art. 91ter della PGOS, dall'art.9 dell'ISPAT, della DEIF n. 23 del 6/5/2010 e dalla Circ. Div. n. 1 del 13.10.2009; nonché di avere turbato la regolarità della circolazione e provocato disservizio per la Clientela e danno all'immagine della Società;

3. Ella il giorno 15 dicembre 2010 in servizio di scorta sul treno 7426 in partenza da Roma Ostiense alle ore 17,07 e diretto a Cesano di Roma – servizio previsto e comandato ad “Agente Solo”- nella Stazione di Roma Ostiense ancora una volta emetteva M 40 con cui comandava al macchinista Gentile Giulio, in turno di condotta, di chiudere le porte; questo avveniva mentre Ella, ancora una volta contravvenendo alla normativa vigente, si trovava all'interno della cabina di guida; il macchinista di rifiutava di accettare il Suo M 40 in quanto contrario alla normativa vigente; anche in questa occasione, Ella richiedeva direttamente l'intervento della Polfer di Roma Ostiense senza avvisare preventivamente la Sala Operativa Regionale (SOR.). Poiché anche in questa occasione Ella non intendeva recedere dal Suo comportamento l'azienda, considerato che l'orario in cui i fatti avvenivano era di massima affluenza viaggiatori, ed al fine, anche questa volta, di evitare ulteriori disagi ai clienti nonché ulteriori ripercussioni alla regolarità della circolazione, si vedeva costretta a sostituirla, ed alle 17,22 il Professional Giuseppe Guarano emetteva il seguente M40 1/31 “si ordina al CT Giuliani Sandro di lasciare il servizio colonna 20 ISR Roma Tiburtina e di venire al Deposito Viaggiante di Roma Tiburtina in posizione di riserva”. Ella, tuttavia, si presentava in tale sede solamente alle ore 19,45; ci risulta che Ella, anziché ottemperare agli ordini, si sia spontaneamente intrattenuta presso gli uffici della Polfer di Roma Ostiense, chiedendo di potersi fermare a leggere il giornale in quanto non aveva nulla da fare. Il treno 7426 partiva alle 17,27 con 20 minuti di ritardo. Le contestiamo, pertanto, di avere contravvenuto, con i Suoi comportamenti a quanto previsto dall'art. 91ter della PGOS, dall'art.9 dell'ISPAT, della DEIF n. 23 del 6/5/2010 e dalla Circ. Div. n. 1 del 13.10.2009; nonché di ~~avere turbato la regolarità della circolazione~~ e provocato disservizio per la Clientela e danno all'immagine della Società.

Nel richiamare la Sua attenzione sulla gravità di ogni addebito contestatoLe, anche singolarmente considerato, La informiamo che Ella ha a disposizione dieci giorni dalla data di ricevimento della presente per produrre eventuali giustificazioni a Sua difesa, che dovranno pervenire al responsabile R.U.P.R.C. – Via di Villa Spada, n. 72 – 00138 – Roma

Daniela Stornelli

